



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA
I[^] Sezione Civile

Riunita in camera di consiglio con l'intervento dei sigg. magistrati

Dott. Gianmichele Marcelli Presidente

Dott. Pier Giorgio Palestini. Consigliere

Dott.ssa Annalisa Gianfelice Consigliere rel.

ha pronunciato la seguente sentenza

SENTENZA

Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1064 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2019 e promossa

DA

██████████ S.p.A. quale incorporante di ██████████ S.p.A. rappresentata e difesa dall'Avv. ██████████

APPELLANTE

CONTRO

██████████ (C.F. ██████████), rappresentata e difesa dall'Avv. ██████████
██████████ ed elettivamente domiciliata nel suo studio in ██████████

APPELLATO

Oggetto: appello avverso la sentenza n. 98/2019 pubblicata in data 17/01/2019 del Tribunale di Ancona in materia di contratti bancari.

RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE

Il Tribunale di Ancona, con la sentenza in epigrafe, accoglieva la domanda proposta da ██████████, accertando, con riferimento ai contratti di finanziamento nn. 238330 e 238339 mediante cessione di un quinto dello stipendio stipulati in data 15/11/2007 con la società



finanziaria ██████████ S.p.A., la nullità delle clausole di interessi per il superamento delle soglie previste dalla L. n. 108/1996.

Argomentava il giudice di primo grado che nel calcolo del TEG dovevano essere ricomprese anche le spese della polizza assicurativa finalizzata alla garanzia del rimborso del finanziamento.

Veniva quindi condannata la banca alla restituzione delle somme pari ad Euro 18.735,95 oltre alle spese di lite e spese di CTU.

L'istituto di credito impugnava tempestivamente la predetta decisione e prospettava le doglianze in seguito riportate.

Si costituiva l'appellato che chiedeva il rigetto dell'impugnazione. La causa veniva trattenuta a sentenza all'udienza del 14.06.2022.

Con un unico e articolato motivo di appello, la banca lamenta che il giudice *a quo* abbia erroneamente considerato le spese di assicurazione nel calcolo del TEG; invoca le *“Istruzioni per la rilevazione del tasso effettivo globale medio, ai sensi della legge sull'usura – Aggiornamento febbraio 2006”*, al cui paragrafo C4 rubricato *“Trattamento degli oneri e delle spese”*, prevedono espressamente che: *“Le spese per assicurazioni e garanzie non sono ricomprese quando derivino dall'esclusivo adempimento di obblighi di legge.”*; sottolinea quindi l'appellante il carattere obbligatorio ex lege dell'assicurazione di cui all'art. 54 del D.P.R. 180/1950.

Il motivo è infondato.

Ricorda la Corte territoriale che le stesse Istruzioni, al paragrafo C4, prevedono che: *“Ai sensi della legge il calcolo del tasso deve tener conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate all'erogazione del credito”* riproducendo esattamente il contenuto del comma 4 dell'art. 644 c.p. che considera rilevanti ai fini della verifica ogni costo collegato al credito.

Orbene, la giurisprudenza di legittimità ritiene che l'espressa inclusione delle spese di assicurazione in caso di morte, invalidità, infermità o disoccupazione nelle Istruzioni adottate nell'agosto del 2009, circostanza che secondo l'appellante confermerebbe invece l'esclusione dal calcolo del TEG per i contratti stipulati in epoca precedente, dimostra piuttosto: *“la acquisita consapevolezza da parte dell'Istituto della complessità e della delicatezza dello snodo valutativo inerente le spese accessorie, e segnatamente del loro carattere remunerativo, risolto in maniera tranciante mediante la loro espressa inclusione tra gli elementi di calcolo del TEG, alle condizioni indicate.”* (Cassazione civile, sez. I, 24/09/2018, n. 22458).



Richiamato quindi il principio di onnicomprensività stabilito dall'art. 644 c.p., si richiama l'ulteriore principio espresso dalla Suprema Corte, menzionato dal giudice di primo grado, secondo il quale: *“Ai fini della valutazione dell'eventuale natura usuraria di un contratto di mutuo, devono essere conteggiate anche le spese di assicurazione sostenute dal debitore per ottenere il credito, in conformità con quanto previsto dall'art. 644, comma 4 c.p., essendo, all'uopo, sufficiente che le stesse risultino collegate alla concessione del credito. La sussistenza del collegamento può essere dimostrata con qualunque mezzo di prova ed è presunta nel caso di contestualità tra la spesa di assicurazione e l'erogazione del mutuo”* (Cassazione civile, 05/04/2017, n. 8806; in senso conforme Cassazione civile, sez. I, 24/09/2018, n. 22458).

E ancor più di recente Cassazione, sezione II civile, sentenza 18 dicembre 2019 - 20 agosto 2020, n. 17466, relativa, come il caso di specie, a un contratto di prestito contro cessione del quinto dello stipendio: *“ai fini della valutazione dell'eventuale natura usuraria di un contratto di mutuo, devono essere conteggiate anche le spese di assicurazione sostenute dal debitore per ottenere il credito essendo, all'uopo, sufficiente che le stesse risultino collegate alla concessione del credito. La sussistenza del collegamento può essere dimostrata con qualunque mezzo di prova ed è presente nel caso di contestualità tra spesa di assicurazione ed erogazione del mutuo (Cass. Civ. n. 8806 del 05/04/217)”*... *“le rilevazione della Banca d'Italia hanno l'unico scopo di determinare, sulla base della media registrata, il TEGM (tasso effettivo globale medio) e non già di stabilire il paniere del corrispettivo di cui tener conto alla fine di accertare l'usurarietà del compenso, stante che la composizione dello stesso trova compiuta descrizione nell'art. 644 cod. pen. In disparte va soggiunto che l'assicurazione obbligatoriamente prevista dall'art. 54 del D.P.R. n. 180/1950 è volta a garantire il mutuante, nel caso in cui per qualsiasi ragione venga a mancare la disponibilità dello stipendio del mutuatario”*; *“Ai fini del calcolo della usurarietà di un contratto di cessione del quinto dello stipendio non ha nessun rilievo che la Banca d'Italia non abbia inserito, nelle Istruzioni per la rilevazione del TEGM del 2006, i costi assicurativi. Considerato, infatti il carattere onnicomprensivo del dettato dell'art. 644 c.p. l'assicurazione rappresenta pur sempre un costo inerente alla concessione del credito.”* (Cassazione civile, ordinanza, 01/02/2022, n. 3085).

Pertanto, i costi assicurativi rientrano nel conteggio rilevante ai fini del tasso soglia purché collegati alla concessione del credito, collegamento che può essere provato con qualunque mezzo e che sussiste, come nel caso di specie trattandosi di polizze contestuali ai contratti di prestito.

L'appello va pertanto rigettato.



P.Q.M.

La Corte di Appello di Ancona, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da [REDACTED] [REDACTED] spa (già [REDACTED] S.p.A.) nei confronti di [REDACTED] avverso la sentenza in epigrafe così provvede:

- rigetta l'appello ;
- condanna l'appellante a rifondere all'appellata le spese di lite del grado, spese che liquida in Euro 1.080,00 + 877,00 + 1.820,00 rispettivamente per le fase di studio, introduttiva, decisione oltre spese generali al 15%, CPA e IVA come per legge.
- sussistono i presupposti per il doppio del contributo unificato.

Ancona, così deciso li 10.10.2022

Il Consigliere est.

Dott.ssa Annalisa Gianfelice

Il Presidente

Dott. Gianmichele Marcelli

